

purchè siano ammessi alla pratica, ancorchè fossero ormezzati alquanto fuori dell' indicata linea.

10. All'incontro viene loro inibito di avvicinarsi senza un Guardiano di Sanità ad un bastimento qualunque sotto contumacia, o prima che sia ammesso alla pratica, e ciò sotto pena d'essere cancellati dal ruolo dei battellanti, ed anche secondo la gravità dei casi, puniti con pene corporali.

11. Potranno tragittare dalla Città nelle campagne del territorio; cioè da Zaule sino a Grignan e viceversa, delle persone conosciute, dei viveri, degli utensili di casa sciolti, e visibili, come anche gli articoli necessarj alla coltivazione, ed al ristauo delle case di campagna.

12. Ogni qualvolta un battellante sarà nel caso di dar passaggio a persone fuori della linea dei due Lazzeretti entro i limiti del territorio indicati nell' antecedente §., dovrà presentare le persone stesse all' apposito Impiegato di Polizia presso il Magistrato di Sanità, onde dietro a ciò conseguire la fede, la quale verrà rilasciata *gratis*, e ciò sotto l' alternativa della penale espressa nell' articolo X.

13. Allorchè saranno noleggiati per qualche luogo al di là del territorio, dovranno egualmente munirsi della fede di Sanità, e presentare il passeggiere tanto alla sortita, quanto al ritorno col riprodurre la loro fede al predetto Impiegato, mentre in caso di mancanza soggiaceranno alla stessa penale dell' articolo X.